



Palermo 11 aprile 2016

Efficacia delle rinunce e transazioni ex art. 2113 comma 4 c.c.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 5199 del 16 marzo 2016, rifacendosi alla circolare di Gabinetto n. 1138 del 17 marzo 1975 e interpretando l'art. 410 c.p.c. alla luce dell'art. 412-ter c.p.c., come modificato dalla legge n. 183/2010 (art. 31), ha affermato che le procedure di conciliazione per le quali, successivamente, si deposita il verbale presso la Direzione territoriale del Lavoro (conciliazioni in sede sindacale), possono esplicarsi solo nelle sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

In particolare ha precisato che nel caso di tali procedure di conciliazione, la Dtl deve verificare:

- l'autenticità dell'atto (così come espressamente richiesto dall'art. 411, comma 3, c.p.c.);
- il rispetto delle modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, come disposto dall'art. 412ter c.p.c.;
- il grado di rappresentatività del soggetto sindacale.

Il Ministero prevede, inoltre, che, al fine di adempiere a tale verifica, riportandosi sempre alla lettera circolare 1138/1975 dello stesso Ministero, il direttore della Dtl possa richiedere alle parti sindacali di apporre sul verbale di conciliazione espressa dichiarazione di avere adottato le procedure previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni maggiormente rappresentative in base all'articolo 412-ter del codice di procedura civile.

Successivamente con la nota n. 5755, del 22 marzo 2016, la Direzione generale per l'Attività Ispettiva è intervenuta per precisare che al fine di accertare "il possesso di elementi di specifica rappresentatività" è sufficiente che il verbale sia sottoscritto in "sede sindacale" alla presenza di un rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore e che la verifica sul soggetto sindacale sia effettuata sul grado di rappresentatività dello stesso.



Appare utile evidenziare che in seno alla Commissione di Certificazione dei rapporti di lavoro di cui all'art 76 del Dlgs 276/03 è esperibile il tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. così come previsto dall'art. 31 comma 13 L. 183/2010.

Dall'entrata in vigore della norma la Commissione di conciliazione in seno alla Commissione di Certificazione presso l'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha esperito con esito positivo oltre 250 conciliazioni per rinunce e transazioni.

Va infine ricordato che, le Commissioni di Certificazione vengono equiparate alla DTL, per cui l'atto non viene depositato per il semplice motivo che la Commissione è già soggetto depositario dei verbali, con una semplificazione ulteriore ed un vantaggio per le parti sottoscrittrici.

Per informazioni sulle sedute della Commissione e per reperire la documentazione ci si può rivolgere direttamente alla Segreteria dell'Ordine.

A cura della Commissione di Certificazione, Conciliazione e Arbitrato